

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❖ il “Premio Letterario Viareggio”, in seguito ed attualmente denominato “Premio Letterario Viareggio-Rèpaci”, fu creato nel 1929, su iniziativa personale degli scrittori Leonida Rèpaci, Alberto Colantuoni e Carlo Salsa, come una manifestazione d’arte letteraria;
- ❖ i fondi per la dotazione del Premio e per le spese di organizzazione dovevano venir ricavati dagli introiti della manifestazione e da contributi di terzi;
- ❖ con il ripetersi puntuale e costante della manifestazione, negli anni successivi e fino all’avvento della seconda guerra mondiale, il Premio, in virtù di una disciplina normativa uniforme e costante, è venuto assumendo una fisionomia determinante nel mondo letterario italiano, diffondendo la sua importanza ed il suo prestigio anche all’estero, fino ad essere ritenuto il più quotato premio nazionale;
- ❖ con rogito Notaio Casella 16 agosto 1947, registrato in Viareggio il 20 agosto 1947 al n. 203, vol. 87, Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, dato atto che nell’anno precedente il Premio era stato ricostituito, dopo l’interruzione dovuta alle vicende belliche, ad opera dei medesimi fondatori, i quali intendevano ad ogni effetto conferire alla loro iniziativa una veste legale al fine di assicurare, con la continuità, quella originalità di movimento di organizzazione e di sviluppo conforme alla tradizione, si stipulava che i più volte nominati Rèpaci, Salsa e Colantuoni si costituivano in Comitato Permanente del “Premio Viareggio”, con lo scopo di organizzare ogni anno, come per il passato, una manifestazione per l’assegnazione del Premio;
- ❖ in data 17 gennaio 1962, in Milano, alla presenza e con la partecipazione di Leonida Rèpaci, Carlo Salsa, Libero Bigiaretti in rappresentanza del sindacato scrittori, Arrigo Olivetti, Riccardo Musatti, Eucardio Momigliano, Leone Sbrana segretario, preso atto del decesso di Alberto Colantuoni, veniva deciso di conferire al Comitato Permanente una più stabile e completa organizzazione;
- ❖ nell’anno 1963, decedeva Carlo Salsa, restando il solo Leonida Rèpaci a proseguire l’opera di tutela e di potenziamento del “Premio Viareggio”;
- ❖ nell’anno 1964, essendosi sciolti i due organi formativi del ‘Viareggio’, Giuria e Comitato Permanente, Leonida Rèpaci ha provveduto alla ricostituzione e ristrutturazione della intera organizzazione con un nuovo Regolamento, addivenendo alla nomina di una nuova Giuria;
- ❖ in tutte le vicende esposte nella narrativa che precede l’unico elemento stabile e continuativo è costituito dalla persona di Leonida Rèpaci, che permanentemente ha rivestito la qualità di Presidente della Giuria, come pure dei disciolti Comitati Permanenti;
- ❖ Leonida Rèpaci è stato l’unico legittimo organo di rappresentanza, di disposizione e di gestione del Premio, sia nei rapporti coi terzi, sia nei rapporti interni, essendo a lui devoluta la facoltà di nominare e di revocare i componenti della Giuria;
- ❖ con rogito Notaio Staderini, Roma 3 agosto 1966 rep. 508560 , a ogni effetto di legge, quale giuridica conseguenza della narrativa che precede, Leonida Rèpaci viene confermato quale unico ed esclusivo titolare del “Premio Letterario Viareggio”, essendo egli l’unico superstite dei fondatori, ed essendo stato l’unico elemento costante e propulsivo, soprattutto sotto il profilo della iniziativa sempre ricorrente delle varie ricostituzioni del “Premio Letterario Viareggio”, nonché della gestione;
- ❖ conseguentemente furono esclusiva competenza di Leonida Rèpaci la tutela della piena titolarità e pertanto ogni iniziativa connessa con la manifestazione o con l’uso del titolo “Premio Letterario Viareggio”, oltre che ogni possibile utilizzazione del titolo stesso;
- ❖ essendo il Regolamento del “Premio Letterario Viareggio” opera di Leonida Rèpaci, a lui spettava ogni potere e ogni facoltà di modificarlo;
- ❖ in virtù di detta riconosciuta competenza, Leonida Rèpaci stipulava con il Comune di Viareggio, innanzi al Notaio Tolomei – Viareggio 5 aprile 1975 – rep. 425 - racc.11, l’atto complesso di vendita e di convenzione in base al quale il Comune di Viareggio diveniva il nuovo proprietario e titolare del “Premio Letterario Viareggio”, inteso sia come opera dell’ingegno di carattere creativo, ai sensi dell’art. 2576 del C.C. e della Legge22/4/1941, n. 638, sia come organizzazione a termini dell’art. 2555 del C.C. (per quanto non avesse mai perseguito e non intendesse perseguire fini di lucro);
- ❖ il Comune di Viareggio, inoltre, sempre col citato Atto, assumeva l’obbligo di finanziare il Premio per gli anni a venire; l’Atto modificava poi parzialmente il Regolamento del Premio stesso, confermando tuttavia il principio della più ampia libertà di decisione della Giuria relativamente alla

assegnazione dei premi ed al giudizio sulle opere, attribuendo altrettanta indipendenza al Presidente sulle libere scelte nella nomina dei Commissari ed a questi ultimi per gli atti di loro competenza; con detto Atto si conveniva anche che, alla morte di Leonida Rèpaci, il Premio avrebbe assunto la denominazione di “Premio Letterario Viareggio – Rèpaci”;

- ❖ ai sensi di quanto disposto nel citato Atto del Notaio Tolomei (con le firme dell' Avv. Leonida Rèpaci e del Sindaco di Viareggio, Cav. Federigo Gemignani) eventuali modifiche allo Statuto possono essere apportate esclusivamente dal Consiglio Comunale di Viareggio con una maggioranza qualificata di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti;

Recepito in merito il parere favorevole dell'attuale Presidente del Premio Letterario Viareggio - Rèpaci e della Giuria, Professoressa Simona Costa, nella seduta del 7.12.2013;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione dello Statuto al fine di renderlo più agevole e consono ai tempi attuali;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore;

Con voti

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa, il nuovo Statuto del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci come da schema allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere, con voti DELIBERA di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO”.

STATUTO

Art. 1

Il Premio Letterario Viareggio – Rèpaci è una Istituzione la quale, in tutto l'arco della sua esistenza, ha assolto, e continua ad assolvere, un ruolo importante nella vita culturale della Nazione per la tutela della libertà di espressione, per l'evoluzione del pensiero e per il progresso sociale e politico; essa rappresenta, per tradizione e per finalità statutarie, un preciso punto di riferimento nella cultura italiana, per la costante riaffermazione dei valori della libertà e della democrazia.

Art. 2

Spetta al Comune di Viareggio la tutela della proprietà e della titolarità del Premio Letterario Viareggio – Rèpaci e del Premio Internazionale Viareggio – Versilia, ai sensi delle vigenti leggi sul “diritto d'autore” e di quelle civili sull'impresa; ogni iniziativa, pertanto, connessa con la manifestazione o con l'uso dei titoli “Premio Letterario Viareggio – Rèpaci” e “Premio Internazionale Viareggio – Versilia”, oltre che ogni possibile utilizzazione dei titoli stessi, competono in esclusiva al Comune di Viareggio.

Art. 3

Il Premio Letterario Viareggio – Rèpaci ha per scopo l'assegnazione di un premio annuale, nel corso di una manifestazione che si svolge a Viareggio durante la stagione estiva, agli autori viventi delle opere di narrativa, di saggistica e di poesia che la Giuria riterrà più valide.

Art. 4

Il Premio Letterario Viareggio – Rèpaci non è un concorso letterario; esso realizza lo scopo mediante l'esame delle opere che sono segnalate all'interno della Giuria per iniziativa esclusiva dei Commissari; nel caso che, da parte di autori o di editori, siano inviate alla Segreteria opere per l'esame, questa ne dà comunicazione alla Giuria nella prima riunione utile, senza peraltro assumere obblighi verso i mittenti ed i terzi.

Art. 5

Possono essere prese in esame e premiate le opere, di lingua italiana, di autori viventi, pubblicate per la prima volta in Italia, nel periodo compreso tra il 1° maggio dell'anno precedente all'assegnazione ed il 30 aprile dell'anno in corso; per essere preso in esame il libro deve essere stato distribuito alle librerie per la vendita al pubblico; sono altresì prese in esame e premiate “Opere Prime” di narrativa, di poesia e di saggistica pubblicate da scrittori che non abbiano mai riuniti i loro scritti in volume e che si presentino per la prima volta al giudizio di una commissione letteraria.

Contemporaneamente è assegnato il “Premio Internazionale Viareggio - Versilia” da attribuirsi ad una personalità di fama mondiale che abbia speso la vita per la cultura, l'intesa tra i popoli, il progresso sociale, la pace.

Art. 6

La Giuria è composta da minimo 13, massimo 21 Commissari ed elegge, a scrutinio segreto ed a conclusione di una seduta collegiale nella quale si discutono gli orientamenti e le proposte di candidatura, il proprio Presidente. Al Presidente spetta la nomina dei Giurati – Commissari che durano in carica due anni e sono rinominabili. Tale nomina viene effettuata dal Presidente il 31 gennaio di ogni biennio, salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 7

Il Presidente della Giuria dura in carica sette anni. A fine mandato, o in caso di dimissioni dalla Giuria, di impedimento o di morte del Presidente, il Sindaco pro-tempore di Viareggio convoca la Giuria entro trenta giorni, ne presiede la riunione senza diritto di voto invitando i Commissari a discutere, a proporre ed a votare; proclama, quindi, l'elezione del nuovo Presidente, scelto all'interno della Giuria, o anche al suo esterno, tra personalità di alto profilo. Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti la Giuria stessa.

Art. 8

Ogni opera, per entrare nella prima selezione, deve essere segnalata da almeno cinque Commissari. La Giuria procede collegialmente alla formazione di tale selezione e, successivamente, alla scelta della rosa finale delle opere da premiare; dalla prima selezione si forma una rosa finalista con almeno 9 libri, suddivisi tra narrativa, poesia e saggistica. Per entrare nella rosa finale ogni libro deve ottenere almeno otto voti. La Giuria non compila graduatorie di merito e non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere non entrate nella prima selezione.

Art. 9

La Giuria delibera collegialmente sia per le opere di narrativa come per quelle di poesia e di saggistica. Altrettanto collegialmente la Giuria delibera per l'assegnazione del "Premio Internazionale Viareggio – Versilia". I Commissari – Giurati hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni e, comunque, a quelle conclusive, nonché di presenziare alla proclamazione dei vincitori. I Giurati che non possano presenziare alle riunioni dedicate alla formazione della prima selezione hanno l'obbligo di trasmettere alla Segreteria del Premio, per iscritto e tempestivamente, le loro designazioni.

Art. 10

Non possono essere prese in esame opere di Commissari del "Viareggio – Rèpaci" prima che siano passati cinque anni dalla cessazione del loro ruolo nella Giuria.

Art. 11

Un premiato del "Viareggio – Rèpaci" non può essere riproposto prima che siano passati cinque anni dalla sua premiazione.

Art. 12

Il premio consiste nella comunicazione pubblica della scelta fatta dalla Giuria e nella proclamazione dell'opera giudicata più valida, rispettivamente tra quelle di narrativa, di poesia e di saggistica. Il premio può essere accompagnato dalla assegnazione di una somma in denaro, il cui ammontare è reso pubblico in anticipo, e che è consegnato ai vincitori durante la cerimonia della proclamazione; la mancata presenza di un vincitore alla cerimonia finale comporta di norma la perdita del Premio

Art. 13

Per la riunione conclusiva di assegnazione dei premi la Giuria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Commissari e delibera a maggioranza assoluta dei voti.; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le altre riunioni la Giuria è validamente costituita con la presenza, anche avvalendosi di mezzi telematici, di almeno la metà dei Commissari.

Non sono ammesse deleghe e non sono consentiti voti per iscritto.

E' facoltà della Giuria non assegnare il premio.

Tutte le questioni derivanti dai compiti di valutazione della Giuria sono sottoposte a decisione collegiale della stessa e debbono restare segrete.

Art. 14

La Giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno determinato le decisioni, avverso le quali non sono ammessi reclami.

Art. 15

I Commissari residenti fuori sede ricevono il rimborso delle spese di viaggio e, durante le sedute conclusive, godono dell'ospitalità gratuita. A tutti è assegnato, di norma, un gettone di effettiva presenza.

Art. 16

L' accettazione della nomina da parte dei Commissari comporta il riconoscimento del presente Statuto. Nell'ipotesi che uno o più Commissari rassegnino per iscritto le dimissioni o comunque cessino dalla loro carica entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente della Giuria può eventualmente provvedere alla loro sostituzione entro il 10 aprile.

Se la cessazione si verifica dopo il 31 marzo la Giuria funziona in numero ridotto per l'anno in corso.

Art. 17

La Segreteria permanente del Premio “Viareggio – Rèpaci” è composta di due sezioni, una tecnico – organizzativa composta dal Dirigente del Settore delle Attività Culturali, dal Funzionario addetto al Premio Viareggio e dal Direttore della Biblioteca Comunale, l'altra, letteraria, nominata dal Presidente del Premio.

Il titolare della sezione letteraria partecipa alle riunioni della Giuria, redigendone i verbali, e può avere diritto di voto.

Il Premio si avvale, inoltre, di un sito web ufficiale, curato da Presidenza e Segreteria Letteraria, che assicuri l'aggiornamento, in tempo reale, di notizie ed eventi, e di un ufficio stampa che ne curi l'immagine e la visibilità e diffusione nazionale e internazionale.

Art. 18

Il Comune di Viareggio, consapevole della rinomanza del Premio, del risalto delle iniziative che ad esso annualmente si ricollegano in campo turistico, sociale e, soprattutto, culturale, assicura, nell'interesse della Città, che lo svolgimento della manifestazione continui ad aver luogo annualmente in Viareggio e nel contempo garantisce la continuità, lo sviluppo, la validità ed il prestigio del “Premio Letterario Viareggio – Rèpaci”.

A tale scopo, e per finanziare anche il “Premio Internazionale Viareggio - Versilia”, il Comune di Viareggio iscrive nell' esercizio finanziario di ogni anno l'imputazione di spesa al relativo capitolo.

Art. 19

Per una maggiore valorizzazione del “Premio Letterario Viareggio – Rèpaci” e del “Premio Internazionale Viareggio – Versilia”, è costituito il Comitato di Gestione. Esso è formato:

- ❖ dal Presidente della Giuria, che ne assume la Presidenza;
- ❖ da quattro membri nominati dal Presidente;
- ❖ da sette cittadini votati dal Consiglio Comunale;

Detti componenti del Comitato di Gestione restano in carica per il periodo di due anni.

Alla scadenza del primo periodo (due anni), in caso di mancata nomina da parte del Presidente della Giuria o del Consiglio Comunale, i membri in carica si intendono rinnovati per un ugual periodo; qualora non rinnovati, entrano in regime di proroga fino alla nuova nomina.

Le decisioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Dirigente del Settore “Politiche Culturali” partecipa come osservatore alle riunioni del Comitato di Gestione per garantire il necessario collegamento.

Il Funzionario del Servizio “Premio Letterario” partecipa come osservatore alle riunioni del Comitato di Gestione svolgendo le funzioni di Segretario e redigendone i verbali.

Art. 20

Il Comitato di Gestione ha il compito di curare gli aspetti organizzativi - economici del “Premio”, elaborando e presentando al Consiglio Comunale di Viareggio, in concomitanza con il bilancio comunale preventivo, il proprio bilancio della manifestazione, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno. Unitamente al bilancio di previsione il Comitato di Gestione trasmette al Consiglio Comunale, per la ratifica, il bilancio consuntivo dell'edizione precedente. Il Consiglio Comunale esamina il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno e ne delibera contestualmente la copertura finanziaria.

Il Comitato di Gestione non potrà in nessun caso interferire sull'attività della Giuria.

Art. 21

E' facoltà della Giuria redigere un proprio regolamento interno.

E' compito del Comitato di Gestione redigere il proprio regolamento, in accordo con la Giuria e con il Sindaco di Viareggio.

Tali regolamenti devono comunque essere osservanti del presente Statuto.

Art. 22

Ogni variazione del presente Statuto compete al Consiglio Comunale di Viareggio ed è possibile solo con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Comunale.

Nessuna modifica, comunque, delle norme statutarie può inficiare il principio di piena autonomia della Giuria relativamente alla assegnazione dei premi, al giudizio sulle opere ed all'elezione del Presidente.